



Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara
Sportello Unico Edilizia

Pratica Unione n. SUE-275-2024
N. pratica ARPAE Sinadoc 12762/2024
Fascicolo RER n.1317/7/2024 (VIA)

Spett.le
ARPAE SAC Ferrara
aoofe@cert.arpa.emr.it

e p.c.
COMUNE DI ARGENTA
municipio@pec.comune.argenta.fe.it

OGGETTO: art. 27-bis D.Lgs. 152/2006, art. 15 L.R. 4/2018. EG LAGO SRL - Istanza di avvio del procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto "Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica di potenza pari a 12,67 MW" , situato nel comune di Argenta (FE).

Parere di competenza

In riferimento all'istanza in oggetto, premesso che:

- con nota ARPAE-SAC di Ferrara prot. n. 66719/2024 del 10/04/2024, acquisita al prot. Unione n. 11967 in data 11-04-2023, è stata richiesta la verifica di completezza documentale, della documentazione progettuale allegata all'istanza e reperita sul sito regionale al seguente link:
<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca> (VIA);
- con ns. precedente nota prot. n. 15045 del 08-05-2024, sono state richieste integrazioni e chiarimenti relativi all'istanza di che trattasi;
- ARPAE SAC di Ferrara con propria nota prot. n. 89908/2024 del 16/05/2024, acquisita dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie con prot. gen. n. 16026 del 16-05-2024, ha comunicato al proponente ed a tutti gli invitati alla Conferenza di Servizi, la richiesta di integrazioni formulata dalla stessa e dai diversi enti inviati, ad esito della verifica di completezza documentale;
- ARPAE SAC di Ferrara con propria nota prot. n. 146297/2024 del 08-08-2024, acquisita dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie con prot. gen. n. 26732 del 08-08-2024, ha comunicato la pubblicazione dell'avviso al pubblico, l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 16 della LR 4/2018, la convocazione della seduta della conferenza di servizi istruttoria per il giorno 27-09-2024, e richiesto, entro tale data, l'invio di eventuali richieste di integrazione;

- ARPAE SAC Ferrara con propria nota prot. n. 159421/2024 del 04/09/2024, acquisita dall'Unione con prot. gen. n. 29226 del 04-09-2024, ha indetto la Conferenza di Servizi istruttoria (art. 18 L.R. 4/18, art. 14 L. 241/90), con seduta convocata per il giorno 27 settembre 2024, successivamente spostata al 1 ottobre 2024, con propria nota n. 160021/2024 del 05/09/2024, acquisita dall'Unione con prot. gen. n. 29300 del 05-09-2024;
- con ns. nota prot. 31181 del 19-09-2024 si è comunicata la mancata trasmissione delle integrazioni richieste in sede di verifica documentale segnalando pertanto l'impossibilità cad di esprimere ulteriori valutazioni rispetto a quelle già formulate nella precedente ns. richiesta di integrazioni prot. n. 15045 del 08-05-2024;
- con ns. nota prot. n. 32669 del 02-10-2024 si è formalizzato un contributo istruttorio con il quale si è:
 - segnato che sul portale regionale al seguente link <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6226>, da cui si è rilevato che:
 - è presente, oltre alla documentazione originaria dell'istanza, anche ulteriore documentazione integrativa acquisita dalla Regione Emilia con prot. n. 664860, 664864, 664866, 664869 e 664875 in data 19-06-2024;
 - tra le integrazioni presentate nessuna è riferita a quanto da noi formalmente richiesto con nota prot. 15045 del 08-05-2024;
 - tra i documenti caricati è presente una nota della EG Lago s.r.l., di trasmissione della documentazione integrativa suindicata, nella quale, al punto 2 dell'elenco, viene espressamente fatto rinvio ad una nota trasmessa all'Unione dei Comuni Valli e Delizie che non risulta mai pervenuta alla scrivente Amministrazione; la stessa fa presupporre la trasmissione allo scrivente servizio di specifica documentazione integrativa, mai pervenuta, in risposta al punto 2) dell'elenco delle richieste riportate nella lettera di ARPAE SAC prot. n. 89908/2024 del 16/05/2024;
 - preso atto che nella seduta della Conferenza di Servizi del 1 ottobre 2024 la ditta proponente ha comunicato l'avvenuto invio di specifica documentazione progettuale finalizzata alla realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato in sostituzione dell'originario progetto fotovoltaico a terra in base al quale era stata avviata l'istanza in oggetto, situazione peraltro non ancora nota ad ARPAE SAC Ferrara ed ai soggetti invitati alla CdS;
 - proposta la conclusione negativa del procedimento al fine di permettere al proponente di presentare un nuova istanza conforme alle attuali disposizioni normative, per consentire ai cittadini ed a tutti i portatori di interessi di esprimere le proprie osservazioni nonché agli Enti e Gestori di Pubblici Servizi di avere adeguati tempi per effettuare le necessarie verifiche ed esprimere le relative valutazioni di competenza nell'ambito di un completo procedimento istruttorio.

- ARPAE SAC di Ferrara con propria nota prot. n. 229682/2024 del 18/12/2024, acquisita dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie con prot. gen. n. 42046 del 19-12-2024, ha:
 - comunicato che la ditta EG Lago S.r.l. ha ottemperato alla richiesta di integrazioni inviata da Arpae, ai sensi della l.r. 4/2018 e del d.lgs. 152/2006, trasmettendo la documentazione integrativa nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente;
 - comunicato che è stata avviata una nuova consultazione del pubblico, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5, del d.lgs. 152/2006, della durata di quindici giorni, a partire dal giorno 7 gennaio 2025, data di pubblicazione dell'avviso al pubblico e della documentazione integrativa nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna: <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6226> ;
 - convocato per il giorno martedì 28 gennaio 2025 la prima seduta della conferenza di servizi decisoria;
 - comunicato che dal 7 gennaio 2025 viene resa nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna, la documentazione integrativa inviata dal proponente;
- con ns. precedente nota prot. n. 3128 del 28-01-2025, sono stati chiarimenti in merito alle integrazioni presentate acquisite dalla banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
- ARPAE SAC di Ferrara con propria nota prot. n. 18891/2025 del 30/01/2025, acquisita dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie con prot. gen. n. 3512 del 30-01-2024, ha trasmesso le diverse richieste di chiarimenti in riferimento alle integrazioni pervenute;
- la società EG Lago Srl, con propria domanda acquisita dall'Unione con prot. Gen. n. 5131 del 13-02-2025, ha chiesto, al fine di integrare le valutazioni sull'effetto cumulo, la fornitura della localizzazione dell'impianto fotovoltaico a terra da 4,354 MW, a circa 400 m in direzione sud, già oggetto di precedente PAS; tali dati sono stati fornite al richiedente con ns. nota prot. n. 6677 del 25-02-2025;
- la società EG Lago Srl ha inviato documentazione integrativa acquisita dall'Unione con prot. n. 7097, 7098, 7099 e 7100 del 28-02-2025;
- ARPAE SAC Ferrara con propria nota prot. n. 40360/2025 del 03/03/2025, acquisita dall'Unione con prot. gen. n. 7349 del 03-03-2025, ha convocato la 2^a seduta della Conferenza di Servizi decisoria per il giorno 27 marzo 2025, comunicando l'avvenuto invio da parte del proponente di documentazione integrativa resa disponibile nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna (sezione "Ricezione Integrazioni");
- la società EG Lago Srl ha inviato ulteriore documentazione integrativa acquisita dall'Unione con prot. n. 8093 del 10-03-2025, con prot. n. 10310 del 26-03-2025 e con prot. n. 10395 del 26-03-2025;
- la società EG Lago Srl ha inviato ulteriore documentazione integrativa acquisita dall'Unione con prot. n. 10415 del 27-03-2025 (nella seduta della conferenza di servizi del 27-03-2024 si è concordato, anche con la società, di NON considerare le integrazioni pervenute, e la società

si è impegnata a ripresentarle successivamente, unitamente agli ulteriori chiarimenti richiesti dall'Unione di cui al punto seguente);

- con ns. precedente nota prot. n. 10493 del 27-03-2025, sono stati chiesti chiarimenti in merito alle integrazioni presentate dalla ditta EG LAGO SRL;
- la società EG Lago Srl ha inviato ulteriore documentazione integrativa acquisita dall'Unione con prot. n. 11445 e n. 11447 del 04-04-2025;
- ARPAE SAC Ferrara con propria nota prot. n. 64874/2025 del 04/04/2025, acquisita dall'Unione con prot. gen. n. 11548 del 07-04-2025, ha richiesto agli Enti di esprimersi entro il 30 aprile 2025, ha convocato la 3^ seduta della Conferenza di Servizi decisoria per il giorno 13 maggio 2025, comunicando l'avvenuto invio, da parte del proponente, di documentazione integrativa resa disponibile nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna (sezione "Ricezione Integrazioni");
- la società EG Lago Srl ha inviato ulteriore documentazione integrativa acquisita dall'Unione:
 - con prot. n. 11950 del 09-04-2025;
 - con prot. n. 13856 del 24-04-2024.
- con ns. nota prot. n. 14279 del 29-04-2025 è stata chiesta ad ARPAE SAC una proroga dei termini per la presentazione del parere di competenza, accolta informalmente da ARPAE;
- con ns. nota prot. n. 15399 del 08-05-2025 abbiamo formalizzato parere di competenza in relazione all'istanza in oggetto, esprimendo dissenso al progetto in questione;
- l'Avv. Greco Michele in rappresentanza di diversi soggetti interessati residenti nel territorio di Argenta, ha inviato specifiche osservazioni riferite all'intervento di che trattasi, acquisite dall'Unione con prot. n. 15007 del 07-05-2025;
- ARPAE SAC Ferrara con propria nota prot. n. 64874/2025 del 04/04/2025, acquisita dall'Unione con prot. gen. n. 11548 del 07-04-2025, ha inviato la osservazioni formulate dall'Avv. Greco Michele in rappresentanza di diversi soggetti interessati residenti nel territorio di Argenta;
- la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia E Ferrara, ha rilasciato parere prot. n. MIC|MIC_SABAP-BO|12/05/2025|0015526-P, acquisito dall'Unione con prot. n. 16071 del 13-05-2025;
- EG LAGO SRL ha inviato nota di controdeduzioni alle diverse osservazioni e pareri presentati, acquisita dall'Unione con prot. n. 16604 del 16-05-2025;
- ARPAE SAC Ferrara con propria nota prot. n. 91337/2025 del 16/05/2025, acquisita dall'Unione con prot. gen. n. 16723 del 19-05-2025, ha convocato la 4^ seduta della Conferenza di Servizi decisoria per il giorno 3 giugno 2025, trasmettendo le controdeduzioni formulate dal proponente alle diverse osservazioni presentate;
- ARPAE SAC Ferrara con propria nota prot. n. 91337/2025 del 16/05/2025, acquisita dall'Unione con prot. gen. n. 19027 del 29-05-2025, ha inviato le memorie acquisite da ARPAE e le controdeduzioni della ditta proponente;

Ciò premesso,

si esprime il seguente parere, in relazione alle diverse tematiche di competenza dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie:

Aspetti urbanistici, paesaggistici ed espropriativi

Come indicato nel precedente parere prot. n. 15399 del 08/05/2025:

- si evidenzia che l'area dell'impianto fotovoltaico non necessita di Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, in quanto come stabilito dall'art. 2, comma 1, del DPR 31/2017 si tratta di intervento di cui all'Allegato "A" (*A.15 ...omissis... tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse ...omissis...*).
- per l'aspetto urbanistico fatti salvi i pareri/nulla-osta/autorizzazioni e quant'altro debba essere rilasciato dagli enti preposti per tale intervento in sede della conferenza servizi semplificata asincrona di cui all'oggetto, si ritiene che il progetto dell'opera di connessione della linea elettrica a 36 kV interrata NON comporti variante urbanistica al PUG dell'Unione in quanto non sarà necessario procedere con l'esproprio di terreni come dichiarato dallo stesso proponente.

Aspetti ambientali

Impatti cumulativi

Richiamate le considerazioni già espresse nel precedente parere prot. n. 15399 del 08/05/2025 e viste le controdeduzioni pervenute con nota prot. n. 16604 del 16/05/2025, si evidenzia quanto segue.

Dinanzi preme sottolineare che la scelta della Ditta di "prediligere" un progetto con tecnologia agrivoltaica è una conseguenza della necessità di garantire la procedibilità dell'istanza originaria che diversamente, con un impianto fotovoltaico a terra, non sarebbe stato ammissibile ai sensi di legge. Più che di opportunità per il territorio locale si tratta di opportunità per l'investitore.

Opportunità, più volte palesata nel documento:

- pag.3 - *"D'altro canto, si conferma l'impossibilità di avere un "pronto effetto" delle opere in esame, essendo sconsigliabile trapiantare esemplari maturi, sia perché l'operazione risulterebbe costosa, complessa e rischiosa";*
- pag.4 - *"incrementare imprescindibilmente la lunghezza del tracciato di connessione, con un aumento non solo delle possibilità che si arrechi disturbo e/o si generino interferenze nei confronti degli elementi esistenti del contesto d'intervento e della popolazione residente ma anche dei costi e delle tempistiche di realizzazione".*

I benefici per il territorio locale vengono meno nel momento in cui è oggettivamente palese la tendenza alla saturazione del territorio agricolo per effetto del cumulo delle numerose richieste di autorizzazione in iter, in buona parte concentrate in quella zona del comune di Argenta. Assumendo un indicativo buffer di 5 Km intorno all'abitato di Bando infatti, ad oggi si osserva che circa l'8,5 % del territorio risulterà occupato da impianti fotovoltaici ed agrivoltaici su suolo agricolo.

Pertanto si ribadisce la propria posizione contraria in quanto non si ritiene ammissibile che gli effetti conseguenti alla vicinanza con la nuova cabina, determinino una tale concentrazione di impianti in una porzione di territorio così ristretta.

L'ottimizzazione del business plan dell'investitore (per costi e tempistiche di realizzazione come dichiarato nelle controdeduzioni) in un procedimento di screening ambientale, non deve essere argomento di valutazione per soppesare gli impatti ambientali di un'opera sul territorio o per legittimare che tutto quell'ambito territoriale venga destinata alla realizzazione di impianti energetici.

Premesso ciò, non si trovano condivisibili i contenuti di assicurazione delle controdeduzioni sull'impatto paesaggistico, a fronte dell'affermazione che definisce le mappe dell'intervisibilità *"mappe estremamente cautelative"*, tanto più che *"nel contesto di area vasta non sono presenti punti di vista significativi posti a quote sensibilmente più alte rispetto a quelle dell'ambito oggetto di analisi e d'intervento"*. Proprio in considerazione del fatto che il territorio argentano è completamente pianeggiante e che si tratta di strutture che possono raggiungere i 6,30 m di altezza, alla stregua del secondo piano di una casa, è indiscutibile che gli impianti si vedranno da qualsiasi punto di vista e non solo nelle vicinanze dello stesso. E nuovamente si prende atto che il mancato impegno alla messa a dimora di essenza adulte, poichè operazione *"costosa, complessa e rischiosa"*, che consentirà di mitigare realmente l'impianto quando ormai lo stesso sarà arrivato a fine vita e la percezione paesaggistica del territorio sarà compromessa e l'impatto consolidato.

Considerazioni analoghe valgono anche sulla valutazione del valore delle barriere di mitigazione come aree rifugio per la fauna, che avranno sì questo effetto, ma solo nel lungo periodo. E' oggettivo invece l'effetto barriera e di frammentazione del territorio rurale che, se preso singolarmente può essere valutato trascurabile, ma nel complesso della cumulabilità degli impianti potrà modificare significativamente le dinamiche di popolazione sul territorio. Posto inoltre che protezione della fauna non significa limitare il rumore e il disturbo arrecato dalle macchine agricole, si ritiene infondato anche il confronto tra la conduzione agricola ordinaria e la situazione futura dell'impianto agrivoltaico in quanto come tale, anche questo sarà oggetto di pratiche agricole intensive con il disturbo antropico conseguente e con l'aggravante di un contesto fisicamente confinato. Si prende atto infine delle ulteriori proposte di mitigazione, in particolare delle proposte di inserire cassette nido per uccelli e chiroterri o l'uso di pascolo rispetto lo sfalcio per la gestione dei prati (anche se non è chiaro come il pascolo possa sposarsi con la coltivazione agricola). Tali proposte certamente migliorative, non sono però contenute nel progetto originale oggetto di valutazione.

Si precisa infine che le preoccupazioni espresse nel precedente parere sul "benessere umano" non si riferivano al rispetto dei limiti vigenti delle diverse normative settoriali, che non vengono messe in discussione, ma bensì al benessere della qualità della vita di un'intera comunità che vede stravolto il proprio territorio ed i servizi ecosistemici che esso offre nel suo complesso.

Tutto ciò premesso, restano quindi invariate le motivazioni già in precedenza esposte e si ribadisce la propria contrarietà all'aggravarsi della pressione di tali impianti sul territorio dal punto di vista paesaggistico e di trasformazione del territorio rurale nonché al peggioramento e alla frammentazione degli ambienti per l'avifauna e la fauna locale.

Aspetti relativi all'edilizia

Per quanto riguarda gli aspetti edilizi si rimanda alle prescrizioni specifiche dettagliate più avanti in questo documento.

Criticità generali

La valutazione delle controdeduzioni prodotte dalla società proponente, acquisite dall'Unione con prot. n. 16604 del 16-05-2025, non ha portato alla risoluzione delle criticità generali evidenziate nel ns. precedente parere prot. n. 15399 del 08-05-2025.

Preme ricordare che, contrariamente a quanto assunto nelle controdeduzioni, la modifica progettuale proposta, da fotovoltaico da terra ordinario ad agrivoltaico, è scaturita, non tanto da una scelta mirata e decisa, ma dalla necessità di rispettare le disposizioni prescrittive della DAL 125/2023 che prevede la sola possibilità di impianti agrivoltaici in zone ove siano state effettuate coltivazioni certificate.

Rimane comunque ferma la nostra opinione che l'impianto proposto non sia coerente con i requisiti essenziali stabiliti dalle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) di giugno 2022.

In particolare, si ribadisce la mancata conformità ai requisiti A, B e D, come dettagliatamente esposto nelle seguenti considerazioni.

Requisito A: le controdeduzioni formulate dalla ditta evidenziano che:

"In merito al paragrafo 2.3 delle Linee Guida e al requisito A.1, si precisa quanto segue:

- Superficie destinata all'attività agricola: il progetto rispetta i principi della continuità agricola. Sebbene EG Lago non sia un'azienda agricola, l'accordo di cooperazione con Solterre garantisce che le aree destinate all'uso agricolo saranno effettivamente coltivate da quest'ultimo, senza interrompere l'attività agricola sul terreno, come specificato nell'art. 2.1 dell'accordo.

- Requisito A.1 e continuità agricola: la contestazione sollevata riguardo al requisito A.1 è non pertinente, poiché il progetto non interrompe l'attività agricola ma, al contrario, la integra con un impianto agrivoltaico che preserva la continuità produttiva. La gestione agricola è

garantita da Solterre, con produzioni agricole che rispetteranno le Buone Pratiche Agricole (BPA) e contribuiranno alla sostenibilità complessiva del progetto agrivoltaico.

Non solo, il contratto di cooperazione agricola con il partner agricolo del proponente prevede specifiche clausole volte a blindare la continuità agricola e segnatamente:

i. una durata del contratto pari alla vita utile del progetto agrivoltaico;

ii. un ampio preavviso, in caso di recesso, pari a 6 mesi;

iii. l'obbligo per il partner agricolo di proseguire comunque nella conduzione agricola delle aree di progetto, anche qualora EG Lago non avrà individuato, nel corso dei sei mesi di preavviso, un nuovo operatore agricolo.

Pertanto, si ritiene che la società EG Lago abbia assunto impegni e oneri tali da garantire la continuità agricola e il pieno soddisfacimento del requisito in questione”.

Le argomentazioni addotte dal proponente non ci trovano concordi in quanto non risultano evidenziate le condizioni tali da garantire una sinergia tra l'impianto fotovoltaico e l'attività agricola; le stesse risultano slegate, finalizzate solamente al raggiungimento dei requisiti valutati in modo ermetico per ogni componente (energetica e agricola) del progetto e privi di alcuna integrazione.

Come indicato nel ns. precedente parere del 08-05-2025, la Società EG Lago srl non è di fatto un' azienda agricola. E' presente un contratto di cooperazione con la società Solterre che si occuperà però esclusivamente di coltivare *“le aree di progetto destinate all'uso agricolo”* e di *“condurre i terreni agricoli di proprietà di EG su cui verrà realizzato il progetto agrivoltaico”* (cfr. lettera d) delle premesse e art. 2.1. dell'accordo di cooperazione).

Questa tipologia contrattuale, resa nella forma della scrittura privata, oltre a rimandare la sottoscrizione del formale “Contratto di Servizi Agricoli” a tempi successivi al rilascio del provvedimento autorizzativo (art. 3.1), non permette di escludere che la società agricola, che non avrà una piena titolarità delle aree, svolga la propria attività agricola in via secondaria e subordinata a quella del soggetto proponente, la produzione di energia.

Inoltre, tale accordo fa riferimento ad un progetto agricolo indicato come parte integrante dell'accordo, ma che non viene allegato al contratto inviato.

In ultimo il fatto che il “Contratto di Servizi Agricoli” sia sottoscritto, nelle previsioni del proponente, successivamente al rilascio dell'Autorizzazione finale, **impedisce la possibilità di valutare gli effettivi contenuti e la relativa coerenza e congruità con le affermazioni riportate nel contratto di cooperazione e nelle controdeduzioni presentate.**

In tale contesto, viene a mancare la coerenza con la definizione di “Sistema agrivoltaico avanzato” che richiede la sinergia e la valorizzazione del potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi (energetico e agricolo) come meglio evidenziato più avanti.

Ribadiamo inoltre come l'indirizzo produttivo agricolo venga completamente stravolto in quanto si passa da coltivazioni a seminativo di tipo estensivo con cereali, colture industriali e

oleaginose a colture foraggere poliannuali (erba medica), come analiticamente commentato nel successivo Requisito B.

Requisito B. Elemento principale indicato al cap. 2.4 delle Linee Guida del MASE, sta nell'affermazione che *"nel corso della vita tecnica utile devono essere rispettate le condizioni di reale integrazione fra attività agricola e produzione elettrica valorizzando il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi.*

*In particolare, dovrebbero essere verificate: **B.1)** la continuità dell'attività agricola e pastorale sul terreno oggetto dell'intervento..."*Gli elementi da valutare nel corso dell'esercizio dell'impianto, volti a comprovare la continuità dell'attività agricola, sono: a) L'esistenza e la resa della coltivazione. Al fine di valutare statisticamente gli effetti dell'attività concorrente energetica e agricola è importante accertare la destinazione produttiva agricola dei terreni oggetto di installazione di sistemi agrivoltaici. In particolare, tale aspetto può essere valutato tramite il valore della produzione agricola prevista sull'area destinata al sistema agrivoltaico negli anni solari successivi all'entrata in esercizio del sistema stesso espressa in €/ha o €/UBA (Unità di Bestiame Adulto), confrontandolo con il valore medio della produzione agricola registrata sull'area destinata al sistema agrivoltaico negli anni solari antecedenti, a parità di indirizzo produttivo".

Ribadiamo che il piano di coltivazione presentato evidenzia una netta discontinuità della produzione agricola e non determina una valorizzazione del potenziale produttivo dei terreni, considerato che si propone di coltivare, per i primi quattro anni erba medica e, soltanto nel quinto anno, piante orticole, introducendo culture prive di filiera specifica in larga scala (10 ettari) nella zona.

La labilità dei requisiti agricoli del progetto è evidente anche nell'ammissione riportata nelle controdeduzioni per cui *"sarebbe stato più corretto"* al fine di dare *"una impostazione più realistica"* prevedere altre soluzioni del piano di coltura rispetto a quanto contenuto nella documentazione progettuale. Il Piano di Coltura in questione dovrebbe essere il documento fondamentale per valutare l'attendibilità della sussistenza dei requisiti agricoli. Nuovamente si contestano le scelte proposte di orticola a foglia quali spinaci, radicchio o cicoria (presumibilmente da taglio e non da seme) che, benché contenute in statistiche della Provincia di Ferrara, sono riferite a terreni del basso ferrarese e non tipiche della nostra zona e comunque in percentuali relative alla SAU provinciale molto contenute.

Rimanendo in tema di fabbisogno idrico, se vengono contestate dal proponente le osservazioni fatte con il precedente parere, altrettanto vaghe sono le controdeduzioni sui fabbisogni idrici di cui non viene riportata la fonte e le unità di misura (mm, su quale periodo e su quale superficie?). Si aggiunga inoltre che, se prevista, dovrebbe essere formalizzata la sussistenza di irrigazione a goccia.

Si ribadisce pertanto l'assenza di una specifica continuità agricola rispetto alla coltivazione nel quinquennio, rilevando che soprattutto la previsione delle orticole nel quinto anno è

finalizzata, come riportato nelle controdeduzioni, alla sola dimostrazione della resa produttiva della coltivazione più che allo studio di un organico, coerente e realistico piano agronomico.

Risulta inoltre non sussistere una reale integrazione fra attività agricola e produzione elettrica che valorizzi il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi, poiché non è indicato alcun ruolo attivo della componente agricola rispetto all'utilizzo di parte dell'energia prodotta dagli impianti.

E' evidente infatti, anche per la definizione riportata nelle Linee Guida di "Sistema agrivoltaico avanzato", identificato come "sistema complesso composto dalle opere necessarie per lo svolgimento di attività agricole in una data area e da un impianto agrivoltaico installato su quest'ultima che, attraverso una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, integri attività agricola e produzione elettrica, e che ha lo scopo di valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi, garantendo comunque la continuità delle attività agricole proprie dell'area". L'impianto agrivoltaico infatti viene previsto dal legislatore come un sistema simbiotico che sia in grado di produrre effetti su entrambe le componenti di produzione, energetica e agricola, in modo tale da valorizzarne il relativo potenziale produttivo.

Si tiene infine a precisare che la continuità agricola contestata nel precedente parere non fa riferimento all'interruzione dell'attività agricola in sé, bensì alla garanzia di sinergia tra il promotore del progetto, che non è un soggetto agricolo ma opera nel settore energetico, e il gestore agricolo, Solterre, che di fatto è un soggetto esterno, privato dall'utilità diretta del reimpiego in loco dell'energia prodotta.

Requisito D: come indicato nelle linee guida ministeriali del 2022 *"L'attività di monitoraggio è quindi utile sia alla verifica dei parametri fondamentali, quali la continuità dell'attività agricola sull'area sottostante gli impianti, sia di parametri volti a rilevare effetti sui benefici concorrenti. Gli esiti dell'attività di monitoraggio, con specifico riferimento alle misure di promozione degli impianti agrivoltaici innovativi citate in premessa, sono fondamentali per valutare gli effetti e l'efficacia delle misure stesse. A tali scopi il DL 77/2021 ha previsto che, ai fini della fruizione di incentivi statali, sia installato un adeguato sistema di monitoraggio che permetta di verificare le prestazioni del sistema agrivoltaico con particolare riferimento alle seguenti condizioni di esercizio (REQUISITO D): D.1) il risparmio idrico; D.2) la continuità dell'attività agricola"*.

Nelle controdeduzioni presentate si ritiene siano mal interpretate le nostre osservazioni indicando *"La contestazione del piano colturale proposto come causa certa di aumento del consumo idrico non è provata in alcun modo né supportata da dati. Si fonda inoltre sull'affermazione, palesemente infondata, che le coltivazioni effettuate nel precedente quinquennio (frumento, soia e barbabietola) siano state sostenute unicamente dall'irrigazione atmosferica". La cosa, se può essere vera per il frumento, non può*

certamente esserlo per la soia e la barbabietola da zucchero, colture a ciclo primaverile-estivo."

E' parere nostro infatti che le colture del quinquennio precedente (frumento, soia e barbabietola) a parità di condizioni atmosferiche, necessitino di un apporto idrico in misura nettamente inferiore alle orticole previste nel piano culturale. Non viene quindi rispettato uno dei principi contenuti nel requisito D delle linee guida ministeriali. A fronte di una maggiore esigenza idrica delle colture, la relazione agronomica non riporta inoltre soluzioni integrative per l'efficientamento dell'uso dell'acqua.

Inoltre **al fine di effettuare il monitoraggio prescritto dalla direttiva in merito all'utilizzo della risorsa idrica ai fini irrigui** la stessa prevede che *"... sarebbe, inoltre, necessario conoscere la situazione ex ante relativa ad aree limitrofe coltivate con la medesima coltura, in condizioni ordinarie di coltivazione e nel medesimo periodo, in modo da poter confrontare valori di fabbisogno irriguo di riferimento con quelli attuali e valutarne l'ottimizzazione e la valorizzazione"*; **di tale valutazione non vi è traccia nella relazione agronomica, non rendendo possibile in sede di monitoraggio comparare i dati irrigui, sia prima che dopo l'intervento.**

Ribadiamo inoltre come già più volte rilevato nelle nostre precedenti comunicazioni (prot. 3128 del 28-01-2025, prot. n. 10493 del 27-03-2025 e prot. n. 15399 del 08-05-2025), che NON sia rispettato uno dei requisiti principali, affinché un impianto agrivoltaico possa definirsi tale, riconducibile al soggetto proponente il progetto in questione.

Le cd. Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) di giugno 2022 al Cap. 3.2 come già individuano uno o più dei soggetti indicati nel seguito:

- *Soggetto A: Impresa agricola (singola o associata), che realizza il progetto al fine di contenere i propri costi di produzione, utilizzando terreni agricoli di proprietà. In tal caso, è ipotizzabile il mantenimento dell'attività agricola prevalente ai fini PAC. Ciò può essere accertato verificando che il fatturato dell'energia prodotta (che si configura come attività connessa, cioè complementare ed accessoria alla produzione agricola principale) non superi il valore della produzione agricola, affinché venga mantenuto lo status di imprenditore agricolo, nel rispetto della normativa vigente in tema di definizione della figura dell'imprenditore agricolo e delle attività agricole (D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo). L'azienda agricola sarà interessata a utilizzare quota parte dell'energia prodotta e potrà impegnarsi anche nella realizzazione di investimenti ulteriori e collegati all'agrivoltaico e che si avvantaggiano della produzione di energia (elettrificazione dei consumi) o utilizzano le strutture dei moduli fotovoltaici (solo a titolo di esempio: agricoltura di precisione, irrigazione di precisione, investimenti in celle frigorifere/sistemi di refrigerazione, impianti di riscaldamento delle serre).*

- *Soggetto B: Associazione Temporanea di Imprese (ATI), formata da imprese del settore energia e da una o più imprese agricole che, mediante specifico accordo, mettono a disposizione i propri terreni per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico. Le imprese agricole saranno interessate a utilizzare quota parte dell'energia elettrica prodotta per i propri cicli produttivi agricoli, anche tramite realizzazione di comunità energetiche. Anche in tal caso, come nel precedente, è ipotizzabile che gli imprenditori agricoli abbiano interesse a mantenere l'attività agricola prevalente ai fini PAC.*

Anche la Regione Emilia Romagna risulta allineata alle considerazioni predette; infatti con il parere del Settore Governo e Qualità del Territorio, Area Disciplina del Governo del Territorio, Edilizia Privata, Sicurezza e Legalità PG/2023/1264886 del 21/12/2023, ritiene che tra i proponenti del progetto debba essere incluso in modo strutturale e continuativo anche un imprenditore agricolo per garantire la coesistenza dell'attività rurale con la produzione di energia, insita nella definizione stessa di agrivoltaico.

Ricordiamo infatti che in base a tale parere, i requisiti soggettivi necessari alla realizzazione di un impianto di tipo "agrivoltaico" sono riconducibili alle seguenti figure:

a) un'impresa agricola (singola o associata), che realizza il progetto al fine di contenere i propri costi di produzione;

b) un'Associazione Temporanea di Imprese (ATI) formata sia da imprese del settore energia sia da una o più imprese agricole che, mediante accordo specifico, mettono a disposizione i terreni nella propria disponibilità per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico. Si ritiene, comunque, che tale requisito soggettivo possa essere soddisfatto anche da ogni altra stabile forma associativa tra le predette imprese.

Le imprese che intervengono nella realizzazione dell'impianto agrivoltaico devono avere pertanto specifiche caratteristiche e possedere idonei requisiti.

La definizione, riportata nelle Linee Guida di "Sistema agrivoltaico avanzato", identificato come "sistema complesso composto dalle opere necessarie per lo svolgimento di attività agricole in una data area e da un impianto agrivoltaico installato su quest'ultima che, attraverso una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, integri attività agricola e produzione elettrica, e che ha lo scopo di valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi, garantendo comunque la continuità delle attività agricole proprie dell'area". L'impianto agrivoltaico infatti viene previsto dal legislatore come un sistema simbiotico che sia in grado di produrre effetti su entrambe le componenti di produzione energetica e agricola, in modo tale da valorizzarne il relativo potenziale produttivo.

Nel caso in oggetto invece, da quanto desunto nella documentazione, siamo in presenza di una impresa, la EG Lago srl, che ha come scopo primario quello di realizzare impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, e che si avvale, per la coltivazione, di una società, la Solterre Agroenergie S.R.L., mediante una forma di cooperazione che NON risulta coerente con i contenuti indicati dalle linee guida del MASE e con il parere della Regione E-R, **non garantendo un legame**

strutturale con i proponenti del progetto nè una relazione tra le due componenti, energia e agricoltura, in grado di consentire la reciproca valorizzazione nel rispetto della definizione propria di "Sistema agrivoltaico avanzato".

Ricordiamo inoltre come già indicato sopra che tale accordo, reso nella forma della scrittura privata, **oltre a rimandare la sottoscrizione del formale "Contratto di Servizi Agricoli" a tempi successivi al rilascio del provvedimento autorizzativo** (art. 3.1), fa riferimento ad un progetto agricolo indicato come parte integrante dell'accordo, ma che non viene allegato al contratto inviato. Inoltre il fatto che l'accordo sia sottoscritto, nelle previsioni del proponente, successivamente al rilascio dell'Autorizzazione finale, **impedisce la possibilità di valutare gli effettivi contenuti e la relativa coerenza e congruità con le affermazioni riportate nel contratto preliminare e nelle controdeduzioni presentate.**

Conclusioni

Per quanto sopra indicato e riportato nella sezione "Aspetti ambientali" relativamente agli impatti cumulativi e nella sezione "Criticità generali" rispetto alla mancanza dei requisiti fondamentali richiesti ad un impianto agrivoltaico, si conferma la propria valutazione critica sul progetto in questione.

Rispetto ai requisiti agronomici dell'impianto agrivoltaico, riferiti agli aspetti normativi e regolamentari, si rimanda alle valutazioni di competenza della Regione Emilia Romagna.

Tutto ciò premesso, alla luce delle controdeduzioni presentate **si ritengono rafforzate le perplessità già espresse in precedenza e si conferma la posizione contraria** dello scrivente Ente.

Nell'ipotesi che l'Autorità Competente, responsabile del procedimento, proceda comunque al rilascio dell'Autorizzazione finale, si indicano doverosamente le seguenti prescrizioni:

Aspetti Edilizi:

- la data di inizio dei lavori deve essere formalmente comunicata all'Unione dei Comuni Valli e Delizie ed agli Enti e Gestori di pubblici servizi interessati dall'intervento;
- il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore a tre anni dal rilascio del presente titolo (art. 15 comma 2 ultimo periodo del DPR 380/01), quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dalla data di rilascio;
- il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati anche più volte, ai sensi dell'art. 19 c. 3 della LR 15/2013 e s.m.i., anteriormente alla scadenza, con comunicazione da parte dell'interessato, per un massimo rispettivamente di un anno e di tre anni per ciascuna proroga. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche;
- alla comunicazione di inizio lavori è necessario allegare:

- la comunicazione dei nominativi delle imprese esecutrici dei lavori;
- la comunicazione antimafia, a seguito di specifica preventiva richiesta presentata al SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie; nel caso in cui la comunicazione antimafia non sia rilasciata dalla Prefettura entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata dallo sportello unico, la stessa potrà essere sostituita dall'autocertificazione redatta dall'impresa esecutrice dei lavori, di cui all'art. 89, comma 1, del DLgs. n. 159/2011, da inviare preventivamente al SUE; tali prescrizioni non valgono nei casi di imprese regolarmente iscritte alla White List per le quali dovranno essere presentate le necessarie autocertificazioni;
- il nominativo del Direttore dei Lavori e la relativa accettazione;
- la notifica preliminare Notifica Unica Regionale ex DGR 217/2013 in applicazione dell'art. 99 del DLgs 81/2018 e smi (nei casi prescritti) effettuata mediante l'utilizzo del portale regionale denominato Progetto SICO 2.0;
- la denuncia ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 380/01 relativa a tutte le opere IPRIPI realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, utilizzando l'adeguata modulistica unificata regionale;
- la denuncia di deposito sismico ai sensi del combinato disposto dall'art. 94 del D.P.R. 380/01 e dalla L.R. 19/2008, delle opere rilevanti o di minore rilevanza ai fini sismici (art. 94 bis del DPR 380/01), utilizzando un'adeguata modulistica unificata regionale;
- dichiarazione della proprietà o del tecnico incaricato attestante il fatto che si è proceduto alla verifica della non contaminazione ai sensi dell'art.24, comma 1, del DPR n. 120/2017 delle terre e rocce da scavo inerenti le aree dell'impianto e delle relative opere di connessione;
- il progetto esecutivo degli impianti redatto in conformità alle vigenti normative tecnico di riferimento per i vari impianti e con i contenuti della norma CEI 0-2 (2025).

Ulteriori adempimenti:

- nel cantiere dove si eseguono i lavori deve essere apposta una tabella recante l'oggetto dei lavori, l'intestazione della Ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori e che ad ogni richiesta del personale comunale di vigilanza o controllo sia esibita l'autorizzazione e la copia del progetto approvato;
- devono essere osservate le norme di legge sulla manutenzione delle pubbliche strade, sulla circolazione e su quanto stabilito dal regolamento di igiene per le nuove costruzioni; inoltre il titolare del Permesso di costruire dovrà richiedere, qualora non richiesto ed ottenuto nel procedimento autorizzativo unico, apposito provvedimento agli uffici competenti qualora dovesse effettuare i lavori di seguito elencati:
 - Occupazione suolo pubblico
 - Apertura passo carrabile
 - Tagli della sede stradale e delle relative pertinenze

- nel corso dell'esecuzione dei lavori non devono essere arrecati danni alle strutture pubbliche o a terzi nel qual caso il titolare dell'autorizzazione si assume ogni responsabilità ed onere di ripristino.
- le eventuali modifiche al progetto che si rendono necessarie dopo l'inizio dei lavori e le variazioni in corso d'opera sono soggette alle prescrizioni indicate nella L.R. 15/2013 e s.m.i. e nel D.Lgs 28/2011 e s.m.i.;
- entro 15 giorni dalla effettiva conclusione delle opere e comunque entro il termine di validità del titolo, deve essere presentata la Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità. Tale Segnalazione dovrà essere completa dei documenti previsti dall'art. 23 della L.R. 15/2013 e s.m.i.
- il titolare dell'autorizzazione, all'atto della presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia ed agibilità e fine lavori, dovrà rivolgersi all'Ufficio previsto per l'assegnazione definitiva del numero civico.

Mitigazioni

Prima della presentazione della comunicazione di inizio lavori, dovrà:

- essere presentato il progetto esecutivo delle opere di mitigazione completo delle **effettive spese di realizzazione e manutenzione delle stesse**, che preveda anche quanto contenuto nelle pagine 5 e 6 della nota di controdeduzione del proponente:
 - praterie mellifere ad integrazione del progetto di mitigazione per aumentare la ricchezza ecologica almeno degli insetti impollinatori;
 - cassette nido per uccelli e chiroteri in numero adeguato su tutto il campo;
 - impianti di irrigazione a goccia su coltivazioni orticole;
 - piano di manutenzione con tempistiche consone ai periodi di nidificazione (esclusa quindi da marzo a luglio) e divieto di utilizzo di sostanze chimiche;
 - adeguata programmazione della fase di cantiere per evitare di eseguire le operazioni maggiormente impattanti e disturbanti durante il periodo riproduttivo della fauna e dell'avifauna;
- essere sottoscritto dalla Società proponente o successiva avente causa, uno specifico unico atto unilaterale d'obbligo di impegno alla realizzazione delle opere di mitigazione, ed alla loro manutenzione (attecchimento, irrigazione di soccorso, sostituzione di fallanze, potature, manutenzioni ecc), per tutto l'arco temporale di durata dell'impianto; tale obbligo dovrà essere garantito da idonea polizza fidejussoria. L'atto unilaterale d'obbligo e la relativa fideiussione dovranno essere poi inviati al Comune di Argenta ed all'Unione dei Comuni Valli e Delizie.
- al fine di effettuare il monitoraggio prescritto dalla direttiva in merito all'utilizzo della risorsa idrica ai fini irrigui la stessa, si dovrà prevedere di conoscere la situazione ex ante relativa ad aree limitrofe coltivate con la medesima coltura, in condizioni ordinarie di coltivazione e nel medesimo periodo, in modo da poter confrontare valori di fabbisogno irriguo di riferimento

con quelli attuali e valutarne l'ottimizzazione e la valorizzazione, rendendo così possibile in sede di monitoraggio comparare i dati irrigui, sia prima che dopo l'intervento.

Rumore

Relativamente alla componente rumore si prescrive monitoraggio acustico in fase di cantiere e ad intervento ultimato per il campo fotovoltaico.

L'attività di cantiere dovrà essere autorizzata ai sensi del vigente Regolamento per la Convivenza Civile, la Sicurezza e la Qualità della Vita (art.20) che disciplina le attività a carattere temporaneo con richiesta in deroga in caso di non rispetto di limiti ed orari previsti da tale normativa/regolamento. Si raccomanda inoltre di rispettare alcune misure atte a ridurre l'impatto acustico del cantiere, che si consiglia siano recepite dalla ditta che eseguirà i lavori, ossia:

- dirigere, ove possibile, il traffico di mezzi pesanti lungo tragitti lontani dai recettori;
- posizionare i macchinari fissi il più lontano possibile dai recettori;
- limitare le attività disturbanti agli orari della giornata indicati nel regolamento richiamato;
- impiegare mezzi caratterizzati da una ridotta emissione acustica e dotati di marcatura CE;
- organizzare corsi di formazione per il personale addetto al fine di sensibilizzare alla riduzione del rumore mediante specifiche azioni comportamentali, come ad es. non tenere i mezzi in esercizio se non strettamente necessario e ridurre i giri del motore quando possibile.

Si rimanda alle valutazioni del Comune di Argenta per gli aspetti legati alla definizione misure compensative di cui alle *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili* approvate con DM 10 settembre 2010.

In relazione alle opere di compensazione, prima dell'inizio dei lavori, sarà necessario:

- sottoscrivere con il Comune territorialmente competente specifica convenzione riferita alle opere concordate ed alle relative prescrizioni;
- presentare specifiche fideiussioni a garanzia:
 - della completa e corretta realizzazione delle opere di compensazione concordate;
 - del completo versamento delle eventuali compensazioni monetarie concordate.

Per eventuali chiarimenti:

- in merito alla parte edilizia contattare il tecnico istruttore Geom. Massimo Nanetti al n. 0532-323235 e indirizzo e-mail m.nanetti@unionevalliedelizie.fe.it.
- per la parte ambientale (mitigazioni, impatto acustico, impatto visivo, ecc.) contattare la Dott.ssa Barbara Peretto al n. 0532/330377 e indirizzo e-mail b.peretto@unionevalliedelizie.fe.it;

- per la parte urbanistica ed alle linee elettriche contattare l'Arch. Rita Vitali al n. 0532/323239 e indirizzo e-mail r.vitali@unionevalliedelizie.fe.it;

Distinti saluti.

Firmato digitalmente
Il Dirigente
del Settore Programmazione Territoriale
Ing. Alice Savi

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).